



“PACE FISCALE”

Decreto Legge del 23.10.2018 n.119

Con il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 23 ottobre 2018, entra in vigore la “Pace Fiscale”.

Il Decreto legge n. 119 è intitolato: **“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”**.

Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle principali nuove disposizioni in materia fiscale contenute nel Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018.

Le principali novità del Decreto di Pacificazione Fiscale:

1) Definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione (PVC)

Il contribuente che ha ricevuto un processo verbale di constatazione prima dell’entrata in vigore della norma (24 ottobre) può, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, regolarizzare tutte le violazioni constatate nel PVC relative al periodo di riferimento definendo integralmente il contenuto del verbale senza dovere alcuna somma per interessi e sanzioni. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, oltre alle somme contestate saranno dovuti gli interessi di mora.

Andrà presentata una dichiarazione per ciascun periodo d’imposta contestato ovvero più dichiarazioni se è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta.



L'eventuale notifica di un avviso d'accertamento o di un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione, precludono la possibilità di accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale.

Le relative dichiarazioni andranno presentate entro il 31 maggio 2019, soltanto per i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamento (art.43 Dpr. 600/1973 o art 57 Dpr. 633 del 1972).

Nel caso di PVC per redditi presuntivamente conseguiti all'estero, va considerato il raddoppio dei termini per la prescrizione.

Se il PVC è notificato ad una società in regime di trasparenza, i soggetti partecipanti potranno godere della dichiarazione integrativa, regolarizzando le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Le modalità di presentazione saranno successivamente stabilite con un provvedimento del direttore dell'AE.

Non potranno essere utilizzate in abbattimento del maggior imponibile le eventuali perdite pregresse.

La definizione si perfeziona oltre che tramite la presentazione della dichiarazione anche con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

La rateizzazione comporta il pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo senza alcuna distinzione dell'ammontare.

Il mancato versamento farà venire meno gli effetti della definizione e con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto di processi verbali di constatazione, i termini per l'accertamento saranno prorogati di due anni.



Definizione Agevolata Pvc	Versamento sole Imposte
Pvc in materia d'Iva o Accise	Versamento Imposte + Interessi di Mora
Adempimenti	Dichiarazione Integrativa da presentare per ciascun periodo d'imposta contestato
Cause preclusive	Ricezione avviso di accertamento o invito al contraddittorio
Perfezionamento	31 Maggio 2019 Versamento dell'intero o prima rata
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	2013-2014-2015-2016-2017
Rateizzazione	20 rate trimestrali di pari importo
Mancato Versamento	Proroga biennale dei termini d'accertamento per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015
Utilizzo perdite pregresse	No
Pvc per redditi presuntivamente conseguiti all'estero	Raddoppio dei termini per l'accertamento

2) *Definizione agevolata degli atti del Procedimento di Accertamento*

L'articolo 2 prevede la possibilità di definizione agevolata degli **avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e gli atti di recupero dei crediti**, che siano stati notificati entro la data di entrata in vigore della norma, non impugnati ed ancora impugnabili.

Aderendo, il contribuente potrà definire in acquiescenza, rinunciando ad impugnare l'atto o a presentare istanze di accertamento con adesione.

La definizione andrà fatta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o se più lungo in riferimento al termine per presentare ricorso (art.15 del D.lgs. N. 218 del 1997), versando la maggiore imposta indicata negli atti, senza sanzioni ed interessi e contestualmente rinunciando ad opporsi giudizialmente ad ogni pretesa del Fisco.

Le medesime disposizioni si applicano nei casi in cui vi sia stato un invito a comparire su istanza di parte o dell'ufficio, in questi casi si potrà sanare la posizione versando le maggiori imposte accertabili indicate nei citati inviti”.

E' prevista la definizione agevolata anche **dell'accertamento con adesione** sottoscritto entro l'entrata in vigore della norma e che non sia stato ancora perfezionato con il versamento delle somme. In questi casi i contribuenti possono usufruire della definizione agevolata pagando entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, le maggiori imposte definite nell'avviso. (sono compresi Irpef, Ires, Iva, altre imposte indirette).

Il procedimento si perfeziona con il versamento delle somme dovute in unica soluzione o con la prima rata, è prevista la possibilità di rateizzare fino ad un max. di 20 rate trimestrali (rispetto alle 16 ordinarie), viene esclusa la compensazione.

Il mancato pagamento di una rata, fa decadere il beneficio della rateizzazione, e comporta l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti con interessi e sanzioni.

Se al pagamento delle somme concorrono più coobbligati solidali, il perfezionamento di un contribuente giova anche per gli altri.

Se la definizione ha ad oggetto **tributi propri UE**, oltre ai maggiori importi accertati saranno riconosciuti anche gli interessi di mora.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (Dl. 167 del 1990).

Definizione Agevolata Avvisi di Accertamento, Rettifica, Liquidazione, Atti recupero crediti	Versamento imposta accertata
In materia d'Iva o Accise	Versamento Imposte + Interessi di Mora
Preclusione	Aderendo si rinuncia espressamente ad impugnare l'atto o a presentare istanza di accertamento con adesione
Perfezionamento	30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (24 ottobre) o se più lungo, il termine per presentare ricorso
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	2013-2014-2015-2016-2017
Rateizzazione	20 rate trimestrali di pari importo (no compensazione)
Mancato Versamento	Viene meno la rateizzazione, iscrizione a ruolo delle somme contestate più interessi e sanzioni
Definizione Agevolata Accertamento con Adesione non ancora perfezionato	Pagamento entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto delle imposte definite nell'avviso

3) *Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione*

L'articolo 3 del Decreto introduce la “**Rottamazione Ter**” prevedendo una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dopo la Rottamazione I e Bis, con la quale il contribuente potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e di ulteriori vantaggi. Di seguito alcuni punti focali:

- le somme dovute potranno essere versate in 5 anni (2 rate annue per un max. di 10 con scadenza 31 luglio-30 Novembre);
- il pagamento in unica soluzione o della prima rata andrà effettuato entro il 31 luglio 2019 entro il 30 aprile 2019 va presentata una dichiarazione all'agente della riscossione per l'adesione, secondo le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'entrata del presente Decreto;
- il contribuente dovrà presentare una dichiarazione con la quale rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
- il contribuente potrà utilizzare tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
- se si deciderà di pagare a rate il tasso d'interesse sarà del 2% annuo (e non del 4,5 come previsto dalla Rottamazione bis);
- con il versamento della prima rata o dell'intero importo dovuto, otterrà la sospensione di tutte le procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione;
- non potranno essere sanate le somme derivanti dal recupero di Aiuti di Stato, condanne della Corte dei Conti, sanzioni di carattere penali e comunque diverse da quelle di natura fiscale.
- sarà l'Agente della Riscossione entro giugno prossimo a comunicare al contribuente che aderisce alla definizione agevolata l'ammontare delle somme dovute;
- i carichi oggetto di giudizi pendenti, se definiti in rottamazione, porteranno all'estinzione della controversia una volta che la definizione agevolata sarà perfezionata con l'integrale versamento del dovuto.

I carichi che rientrano nella definizione agevolata, sono quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, i quali come già anticipato verranno estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (+aggio + spese esecutive eventualmente maturate + diritti di notifica). La definizione si arricchisce dei carichi dell'ultimo trimestre 2017 rimasti fuori dall'ultima rottamazione, specificando che ciò che

rileva non è l'anno in cui è stata notificata la cartella, ma la data in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all'Agente della Riscossione.

La disciplina della **Rottamazione ter** si riallaccia alle due precedenti versioni, i contribuenti che hanno aderito alla prima Rottamazione o alla Rottamazione bis potranno fruire della definizione agevolata a determinate condizioni:

- 1) Coloro che hanno aderito entro il 21 aprile 2017 (Rottamazione I) ma che non sono riusciti a far fronte alle rate da versare, e che quindi non hanno beneficiato della Bis, possono aderire alla disciplina prevista dal presente Decreto senza alcun limite e sfruttando il pagamento rateizzato in 5 anni;
- 2) I soggetti invece affidati all'Agente della riscossione dall' 1° Gennaio 2000 al 30 Settembre 2017, devono sanare le rate scadute di Luglio, Settembre ed Ottobre entro il 7 Dicembre; in questo modo vi è una sorta di apertura dei termini che permette poi al contribuente di aderire alla Rottamazione Ter pagando il residuo in 5 anni con tassi d'interesse dello 0,3%. Superata la scadenza di dicembre si decade dalla possibilità di aderire a Rottamazione Bis e Ter;
- 3) I contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento ante 2017 con rate scadute a fine 2016 i quali potevano accedere alla Rottamazione bis entro il 31 maggio pagando il contestato per intero entro il 31 luglio, hanno la possibilità di aderire in pieno alla Rottamazione Ter, pur non avendo rispettato la precedente scadenza, godendo di un duplice effetto positivo: possono accedere alla rateizzazione quinquennale, la scadenza delle rate nel 2016 sarà del tutto irrilevante.

Definizione Agevolata	Versamento sole Imposte + Interessi iscritti a ruolo
Adempimenti	Dichiarazione Integrativa da presentare all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019
Perfezionamento	31 Luglio 2019 Con versamento intero o prima rata
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	Cartelle affidate all'agente della riscossione dal 1°Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2017

Rateizzazione	2 rate annue (per 5 anni) Scadenza 31 Luglio - 30 Novembre al tasso d'interesse del 2%
Utilizzo Crediti vantanti verso la PA	Si
Condizioni	Il debitore dovrà presentare dichiarazioni dove attesta la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire
Esclusioni	Somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato. Condanne della Corte dei Conti, sanzioni di carattere Penale
Effetti Rottamazione Ter	Il pagamento della pretesa o della prima rata comporterà la sospensione delle procedure esecutive in essere. L'integrale versamento del dovuto porterà all'estinzione delle controversie dei carichi in contenzioso
Relazione Rottamazione Ter con la Rottamazione I e Bis	Coloro che hanno aderito alla Rottamazione I (21 aprile 2017) ma che non sono riusciti a far fronte alle rate da versare, non hanno beneficiato della bis, possono aderire al beneficio previsto della rateizzazione in 5 anni I soggetti affidati all'Agente della riscossione dal Gennaio 2000 al 30 settembre 2017, devono sanare le rate scadute entro il 7 dicembre, il residuo può essere spalmato in 10 rate per 5 anni con un tasso d'interesse dello 0,3%. I contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento ante 2017 con rate scadute a fine 2016, hanno la possibilità di aderire in pieno alla Rottamazione Ter.



4) ***Stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010***

E' previsto che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro per singola cartella, calcolato all'entrata in vigore del decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'operazione definita di pulizia del magazzino, sarà attuata entro il 31 dicembre 2018, annullando tutti i debiti iscritti a ruolo rientrati nel limite dei 1000 euro.

Vengono comprese anche le cartelle di importi maggiori ma che grazie ai versamenti effettuati prima del 24 ottobre, hanno ridotto il debito residuo sotto il limite dei 1000 euro.

Le somme versate anteriormente all'entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite.

Le somme versate dopo l'entrata in vigore, saranno portate in compensazione di eventuali altri debiti, se non risultano pendenze con il Fisco verranno rimborsate.

Tali disposizioni non si applicano ai debiti iscritti a ruolo per Iva, Dazi Doganali, somme a titolo di recupero di Aiuti di Stato, nonché multe collegate a sentenze penali di condanna.

Le spese sostenute dall'Agente della riscossione per le procedure esecutive saranno a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda le multe stradali, la disciplina esposta non vale, in quanto le limitazioni riguarderanno esclusivamente gli interessi (non anche le sanzioni) e non si avrà alcun beneficio qualora si hanno infrazioni di natura penale (es. guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti).

Stralcio Debiti affidati all'Agente della Riscossione	Fino a 1000 Euro comprensivo di capitale, interessi e sanzioni
Esclusioni	Somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato, condanne della Corte dei Conti, sanzioni di carattere Penale, Iva e Dazi.



Perfezionamento	31 Dicembre 2018
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	1° Gennaio 2000 – 31 Dicembre 2010
Somme versate anteriormente	Definitivamente acquisite

5) *Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea*

I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 in materia di Iva e Dazi, possono essere estinti pagando integralmente il tributo e gli interessi di mora, senza che il contribuente venga gravato anche dalle sanzioni.

Le somme andranno pagate entro il 30 Settembre 2019 previa comunicazione da parte dell'agente della riscossione dell'ammontare del tributo e degli interessi di mora.

Il pagamento può essere dilazionato in 10 rate per 5 anni (30 Settembre – 30 Novembre).

L'esonero dal pagamento delle sanzioni non comporta alcuna ricaduta sui vincoli europei.

Definizione Agevolata	Versamento Imposta + Interessi di Mora
Perfezionamento	30 Settembre 2019
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	1° Gennaio 2000 – 31 Dicembre 2017

Rateizzazione	10 rate semestrali per 5 anni
---------------	-------------------------------

6) *Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie*

L'art. 6 permette di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti anche in Cassazione e anche se oggetto di rinvio da parte di quest'ultima, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

Non rilevano ai fini del Decreto le controversie riguardanti atti non in possesso di natura impositiva.

Il soggetto legittimato è colui che ha presentato l'atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato, o di chi vi è comunque legittimato.

L'Agevolazione consiste nel pagare un importo pari al valore della controversia (importo del tributo al netto di eventuali interessi e sanzioni irrogate con l'atto impugnato) senza considerare interessi e sanzioni contestati.

Qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- Del 50% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- Del 20% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- Le controversie riguardanti le sole Sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del:
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'AE nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale;
- 40% negli altri casi.

Per l'attuazione della norma è necessario che il ricorso sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del Decreto, e che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse da queste agevolazioni le controversie riguardanti Iva, Dazi e Aiuti di Stato.

Per la definizione va presentata apposita domanda entro il 31 maggio 2019 per ciascuna controversia autonoma (ciascun atto impugnato). Contestualmente andranno versati gli importi dovuti, con possibilità di pagamento rateizzato (per un max. di 20 rate trimestrali per gli importi sopra 1000 euro).

Viene esclusa qualsiasi forma di compensazione.

Gli importi già versati andranno a scomputare l'ammontare di quelli dovuti.

Gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli delle sentenze non passate in giudicato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le controversie definibili sono sospese fino al 10 Giugno 2019, su apposita istanza del contribuente, che manifesti l'intenzione di voler usufruire della disposizione contenuta nel presente articolo. Il contribuente dovrà presentare entro tale data presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta così sospeso fino al 31 Dicembre 2020.

I termini d'impugnazione per l'Appello (anche incidentale), revocazione ordinaria, ricorso in Cassazione o di riassunzione della lite, sono sospesi per 9 mesi, fondamentale è che tale termine scada tra il 24 Ottobre 2018 e il 31 Luglio 2019. La sospensione è automatica ed opera sia per il contribuente che per l'Agenzia delle Entrate.

Definizione Agevolata Controversie Tributarie	Estinzione della lite con il versamento del valore della controversia (importo dell'imposta contestata, al netto di sanzioni ed interessi)
Perimetro norma	Controversie aventi ad oggetto atti impositivi, per i quali è stato presentato ricorso, pendenti anche in Cassazione

Definizione delle liti con soccombenza dell'AE	<p>Pronuncia di primo grado, pagamento del 50% del valore della lite;</p> <p>Pronuncia di secondo grado, pagamento del 20% del valore della lite;</p>
Controversie riguardante le Sanzioni collegate al tributo	<p>Pagamento del 15% del contestato in caso di soccombenza dell'AE nell'ultima-unica pronuncia giurisdizionale;</p> <p>40% nel caso di pendenza dei termini del ricorso o soccombenza del contribuente;</p>
Esclusioni	Controversie aventi ad oggetto somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato, Iva e Dazi
Perfezionamento	Domanda da presentare entro il 31 maggio 2019 per ciascuna controversia autonoma
Rateizzazione Pagamento	20 rate trimestrali per le somme eccedenti 1000 euro
Effetti Definizione Agevolata	Prevalenza su tutte le sentenze non passate in giudicato
Effetti Sospensivi Procedimento in corso	<p>Doppia Sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino al 10 Giugno (termine entro il quale va depositata copia della domanda di definizione e versamento importi dovuti) • Ulteriore sospensione fino al 31 dicembre 2020

Effetti sospensivi Termini Impugnazione	9 mesi di sospensione per i termini d'impugnazione, ricorso in Cassazione, revocazione ordinaria e riassunzione della lite. Scadenza del termine prevista tra il 24 Ottobre e il 31 Luglio 2019.
---	---

7) *Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti*

Per Società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD), iscritte nel Registro CONI, è prevista la possibilità di regolarizzare i rispettivi rapporti con il Fisco, per gli anni 2013-2016 ancora accertabili e non oggetto di accertamento o controllo, con una dichiarazione integrativa speciale andando ad integrare quanto dichiarato di non oltre il 30% entro un tetto massimo di 100.000 euro, assolvendo sul maggiore imponibile un'imposta sostitutiva del 20%.

Nel caso vi siano dichiarazioni senza debito d'imposte a causa di perdite, l'integrazione è ammessa nei limiti di 30.000 euro.

- In presenza di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati e per i quali alla data del 24 Ottobre non sono ancora scaduti i termini per l'impugnazione, le Società e le associazioni sportive dilettantistiche possono procedere alla definizione agevolata riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento con il versamento di un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA (dovuta per intero), il 5% delle sanzioni comminate e l'intero ammontare degli interessi;
- Possono inoltre procedere alla definizione agevolata delle liti pendenti con il versamento volontario:
 - del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto la lite penda ancora in primo grado,
 - il 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio dell'AE nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva,

- il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale.

Se le imposte accertate o in contestazione hanno un valore superiore a 30 mila euro per ciascuna imposta, resta preclusa la possibilità di applicare l'articolo appena descritto.

La dichiarazione integrativa andrà inviata entro il 31 luglio 2019 con l'assolvimento dell'imposta in unica soluzione o in 10 rate trimestrali.

I soggetti sopra citati non potranno sfruttare la Dichiarazione Integrativa Speciale qualora non abbiano presentato la dichiarazione anche per uno dei periodi d'imposta dal 2013 al 2016, stessa regola qualora tali soggetti abbiano subito un accesso o siano arrivati a conoscenza di un accertamento in corso.

Definizione Agevolata	Dichiarazione integrativa di non oltre il 30% di quanto già dichiarato entro un tetto massimo di 100.000 euro. Sul maggiore imponibile verrà applicata un'imposta sostitutiva del 20%
Dichiarazioni senza debito d'imposta causa perdite	Integrazione nei limiti del 30%
Ricezione avvisi di accertamento	Definizione tramite versamento del 50% delle maggiori imposte accertate + il 5% delle sanzioni comminate e l'intero ammontare degli interessi
Liti Pendenti	<p>Versamento del 40% del valore della lite più il 5% di sanzioni ed interessi in caso di pendenza in primo grado;</p> <p>10% del valore della lite + 5% di sanzioni ed interessi in caso di soccombenza dell'AdE nell'ultima o unica pronuncia;</p> <p>50% del valore della lite + 10 % di sanzioni ed interessi in caso di soccombenza della società nell'ultima o unica pronuncia</p>

Requisiti	Le maggiori imposte accertate non devono superare i 30.000 euro
Periodi d'imposta rientranti nella sanatoria	2013-2014-2015-2016
Adempimenti	Assolvimento entro il 31 luglio 2019
Rateizzazione	10 rate trimestrali
Cause di esclusione	Mancata presentazione della dichiarazione per anche uno solo dei periodi d'imposta dal 2013 al 2016. Contribuente che ha subito accessi, ispezioni o verifiche, o sia venuto a conoscenza di un accertamento in corso

8) Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater commi 1e 1 bis del D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504

In quest'articolo viene disciplinato il pagamento dei tributi di quei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione (Accise).

La norma conferisce la possibilità di una definizione agevolata con il pagamento del 5% dell'imposta dovuta e non versata specificando che non sono dovuti né interessi né sanzioni.

Si parla di debiti tributari, per i quali non è ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato maturati entro il 31 dicembre.

Se i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione sono stati impugnati presso il giudice tributario, su istanza di parte diversa dall'Agenzia dell'Entrate, viene chiesta la sospensione del giudizio fino al perfezionamento della procedura.

Ai fini della definizione agevolata è necessario comunicare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la volontà di aderire alla procedura di favore entro il 30 aprile 2019.

La presentazione della dichiarazione integrativa sospende di 90 giorni i termini per l’impugnazione dei provvedimenti e degli atti di riscossione delle imposte.

Il pagamento da perfezionarsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia che fissa l’ammontare del debito tributario, il quale può essere rateizzato in 120 rate mensili con contestuale presentazione di garanzia a copertura di sei mensilità.

Il mancato pagamento di 6 rate anche non consecutive porta al decadimento del beneficio della rateizzazione e all’obbligo del versamento del residuo entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata.

Definizione Agevolata	Pagamento del 5% dell’imposta dovuta
Requisiti	Debiti tributari per i quali non vi è ancora stata una sentenza passata in giudicato entro il 31 Dicembre 2018
Perfezionamento	30 Aprile 2019
Sospensione	90 giorni di stop per l’impugnazione dei provvedimenti e per gli atti di riscossione delle imposte
Adempimenti	Pagamento da perfezionare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’AdE, rateizzabile in 120 rate mensili

9) Disposizioni in materia di Dichiarazione Integrativa Speciale

In quest’articolo viene disciplinato l’istituto della dichiarazione integrativa speciale (DIS). Lo scopo della normativa è quello di stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e

consentire ai contribuenti di porre rimedio alle infedeltà dichiarative passate, per ricostruire un rapporto sano tra il fisco ed i cittadini.

I contribuenti possono presentare all'AE una DIS entro il 31 luglio 2019 per correggere errori ed omissioni compiuti ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017. Le imposte che rientrano in tale disciplina sono:

- Le imposte sui redditi e relative addizionali,
- Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
- Le ritenute e i contributi previdenziali,
- L'Irap e L'Iva.

L'integrazione è ammessa nei limiti di 100.000 euro di imponibile annuo e non può superare il tetto del 30% di quanto già dichiarato. Si tratta di un doppio limite speculare, da un lato il tetto dei cento mila limita l'accesso al beneficio dei grandi contribuenti, dall'altro la % che in qualche modo disincentiva la DIS per i soggetti che dichiarano volumi modesti, ciò ha portato il legislatore a prevedere che, qualora vi siano dichiarazioni dei redditi con imponibili inferiori a 100 mila euro, l'integrazione è concessa fino ad un massimo di 30 mila euro (senza tenere in considerazione il tetto del 30%).

Rimane ancora poco chiara la circostanza secondo cui i limiti quantitativi della DIS facciano riferimento al reddito complessivo dichiarato o allo specifico reddito integrato, anche se si propende per la prima opzione.

Al maggior imponibile integrato per ciascun anno d'imposta non verranno applicate sanzioni ed interessi, ma un'unica imposta sostitutiva del 20%.

Nel caso l'integrazione riguardi l'Iva, al maggior reddito integrato verrà applicata l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto di operazioni non soggette all'imposta ovvero soggette a regimi speciali. Qualora non sia determinabile l'aliquota media, si applicherà l'ordinaria al 22%.

La DIS andrà inviata all'AE per uno o più periodi d'imposta per i quali alla data di entrata in vigore del Decreto non sono scaduti i termini per l'accertamento (2013-2016). Il contribuente dovrà versare il dovuto entro il 31 luglio 2019 senza avvalersi della compensazione, il

pagamento può essere suddiviso in 10 rate semestrali di pari importo, con il pagamento della prima da effettuare entro il 30 settembre 2019.

Il mancato perfezionamento causa non versamento integrale, fa sì che la Dichiarazione Integrativa diventi titolo per la riscossione delle imposte.

A scomputo dei maggiori imponibili dichiarati non possono essere utilizzate le perdite pregresse, inoltre la DIS non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza.

I termini per l'accertamento e la correzione degli eventuali errori o omissioni della dichiarazione integrativa, decorrono dal giorno di presentazione della stessa (Art. 1 comma 640 della L. 23.12.2014 n. 190).

La procedura riguardante la Dichiarazione Speciale Integrativa non è esperibile se:

- il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi per anche uno solo dei periodi d'imposta 2013-2014-2015-2016;
- la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dall'inizio di qualsiasi attività di accertamento o di un procedimento penale;
- viene utilizzata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute al di fuori del territorio dello Stato (Voluntary Disclosure).

N.B: Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale, saranno destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Definizione Agevolata	Integrazione degli importi non dichiarati, entro certi limiti.
Perimetro norma	Integrazione delle Dichiarazioni presentate entro il 31 Ottobre 2017 (periodi d'imposta 2013-2016);

	Vi rientrano Irpef, Ires, Iva, Irap, Ritenute e Contributi previdenziali
Limiti integrativa	30% di quanto dichiarato; Tetto massimo di 100.000 euro per periodo d'imposta (non ancora chiaro se per singola imposta o cumulativo per tutte); Possibilità di integrare fino a 30.000 euro le dichiarazioni che non superano i 100.000 euro d'imponibile annuo;
Imposta Sostitutiva	20% sui maggiori redditi integrati Aliquota Media(se calcolabile), o aliquota ordinaria del 22% se l'integrazione riguarda l'Iva
Esclusioni	Mancata presentazione della dichiarazione anche per un singolo periodo d'imposta; Richiesta presentata dopo aver avuto conoscenza di Accessi, Ispezioni, Verifiche, inviti, questionari, o inizio di qualsiasi attività di accertamento o di un procedimento penale; Redditi che provengono da attività finanziarie o patrimoni detenuti fuori dal territorio dello Stato
Adempimenti	Dichiarazione da presentare entro il 31 luglio 2019
Rateizzazione	10 rate semestrali con pagamento prima rata entro 30 Settembre 2019

Effetti mancato perfezionamento	La Dichiarazione diventa titolo esecutivo per la riscossione delle imposte
---------------------------------	--

10) Semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

L'articolo 10 prevede che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).

Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

TIPOLOGIA	SANZIONE
Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA	fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.
Indicazione, nella documentazione o nei registri, di un'imposta inferiore a quella dovuta	fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.

N.B. In questi casi, secondo il comma 4 del medesimo articolo, la sanzione comunque non può essere inferiore a euro 500. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Violazione consistente nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali	100 % dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e comunque non inferiore a euro 500.
Cessionario o committente che abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica	100 % dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione.

11) Semplificazione in tema di emissione delle fatture

L'articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. L'articolo in esame va a modificare l'art. 21 del DPR 633/72 (elenco delle indicazioni che devono essere contenute nella fattura).

Tale modifica, da la possibilità di inserire nell'elenco delle indicazioni che devono essere contenute nella fattura, **una data di cessione di beni o di prestazione di servizi** diversa da quella di emissione stessa.

Il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione.

La norma non muta la disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

12) Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse:

TIPOLOGIA FATTURE	REGISTRAZIONE
tutte le fatture emesse (ossia quelle cosiddette immediate, quelle cosiddette differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto <i>extraUe</i>)	entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni
cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente	entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese

13) Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, a tal fine modificando l'articolo 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina la registrazione degli acquisti.

Considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio (sistema obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019), si ritiene che tale adempimento sia automaticamente assolto. La tracciabilità della fattura rende, infatti, possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.

14) Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

L'articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti

periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo in esame stabilisce che, sempre entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Il diritto alla detrazione prescrive, infatti, la compresenza di due presupposti:

- il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione;
- il presupposto formale del possesso di una valida fattura d'acquisto.

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, tenendo conto dei tempi di emissione della fattura, il requisito del possesso della fattura potrebbe arrecare al cessionario/committente un pregiudizio derivante dalla circostanza che la fattura possa essergli recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, con il conseguente rinvio della detrazione.

L'articolo 14 prevede quindi che si possa computare l'IVA addebitata in fattura del periodo in cui è stata effettuata l'operazione, a condizione che la fattura sia recapitata e quindi debitamente registrata entro i termini di liquidazione (il giorno 16 del mese successivo).

15) Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

L'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.

Nella Decisione di esecuzione si fa riferimento ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, mentre nel decreto legislativo il riferimento in tema di obbligo della fatturazione elettronica è ai soggetti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Al fine di coordinare le due norme l'articolo in esame espunge la parola "identificati", dal testo del decreto legislativo n. 127 del 2015.

16) Giustizia tributaria digitale

L'articolo 16 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame reca: *a)* alcune modifiche all'articolo 16-*bis* (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del decreto legislativo n. 546 del 1992; *b)* l'aggiunta, al medesimo decreto legislativo, dell'articolo 25-*bis*.

1. Le modifiche dell'articolo 16-*bis* riguardano:

- l'integrazione della rubrica con il riferimento ai depositi telematici, cosicché la nuova rubrica recita: “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”;
- la sostituzione del quarto periodo del comma 1 in modo che la comunicazione si intenda perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte;
- la sostituzione del comma 2 in modo tale che nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria (come già previsto dalla formulazione originaria) e che le notificazioni siano eseguite ai sensi dell'articolo 16;
- la sostituzione del comma 3 in modo da prevedere che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione, mentre nella precedente formulazione la trasmissione telematica rappresentava una facoltà. Si aggiunge, inoltre, che, in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possano autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche;

- l'inserimento del comma 3-*bis*, in base al quale i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni;
2. il comma 1 dell'articolo 16 dispone altresì l'inserimento, dopo l'articolo 25, dell'art. 25-*bis* riguardante il potere di certificazione della conformità, i cui 5 commi prevedono, nell'ordine:
- che, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), attestino la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005);
 - che analogo potere di attestazione di conformità sia esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria;
 - che la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico;
 - che l'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo esonera dal pagamento dei diritti di copia;
 - che nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che l'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Il comma 3 dispone che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli enti locali, provvedano ai sensi dell'articolo 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994, n. 53 – in base ai quali l'avvocato può estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Il comma 4 consente la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui alla lettera *a*), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il comma 6, infine, rinvia all'articolo 26 per l'individuazione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019.

17) Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L'articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

In particolare, il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015:

- a) il comma 1 è sostituito in modo da rendere obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA). La nuova formulazione dispone inoltre che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dai predetti adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata;
- b) di conseguenza, al comma 6 le parole "optano per" sono sostituite dalla seguente: "effettuano";
- c) sono inoltre aggiunti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 i commi da 6-ter a 6-quinquies:
 - il comma 6-ter introduce una deroga a quanto disposto dalla riformulazione del comma 1 prevedendo che le predette operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate nelle zone individuate con decreto del MEF di concerto con il MiSE possano essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale

di cui all'articolo 8 della legge n. 249 del 1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge n. 18 del 1983;

- il comma 6-*quater* prevede che i soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (decreto legislativo n. 175 del 2014), possano adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- il comma 6-*quinquies* dispone la concessione di un contributo, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione in commento. Il contributo è complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) né il limite all'utilizzo in compensazione pari a 700.000 euro (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Il comma rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il comma fissa inoltre il limite di spesa in euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 195,5 milioni per l'anno 2020.

Il comma 2 apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2020. In particolare:

- a. dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015;
- b. dispone inoltre le seguenti modificazioni all'articolo 4:

1. al comma 1 è soppresso il riferimento all'esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi;
2. al comma 2 si dispone il mantenimento dell'obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese di cui all'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata. Si stabilisce inoltre che l'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, cioè senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Il comma 3 rinvia all'articolo 26 del decreto legge in esame per la definizione delle coperture finanziarie degli oneri derivanti dal presente articolo.

20) Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

L'articolo 20 disciplina l'istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi.

Per effetto delle norme in esame si chiarisce che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al gruppo bancario cooperativo.

Il gruppo bancario cooperativo, disciplinato all'articolo 37-bis del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993, TUB), si caratterizza per una struttura peculiare, in cui l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle banche aderenti non si basa su un vincolo finanziario, in quanto la capogruppo non dispone della maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie delle aderenti, bensì su un vincolo contrattuale. Il contratto di coesione, tuttavia, come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, configura una situazione assimilabile al controllo come definito dal codice civile, anche in coerenza con le linee guida della Commissione europea sulle modalità di attuazione del gruppo IVA.

Il comma 1 integra il D.P.R. n. 633 del 1972 prevedendo che:



- il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un gruppo bancario cooperativo (nuovo comma 1-bis dell'articolo 70-ter del citato D.P.R.);
- il rappresentante di gruppo è la società capogruppo (nuovo ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 70-ter).

Il comma 2 dell'articolo 20 stabilisce che, per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario Cooperativo, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del testo unico bancario sopra citato.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

www.simonelliassociati.it